DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1996

recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/298/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile [1], modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che la decisione 94/984/CE della Commissione [3], modificata dalla decisione 95/302/CE [4], ha stabilito le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi;

considerando che è ora possibile, rivedere l'elenco dei paesi includendovi l'Argentina, la Bulgaria, la Lituania, il Madagascar e la Slovenia, nonché definire la regionalizzazione per la Cina, grazie alle informazioni ricevute da questi paesi, in alcuni casi completate dagli esiti di un'ispezione in loco condotta dai servizi della Commissione; che il Madagascar può invece conformarsi alle condizioni stabilite dal modello A per quanto concerne il fegato d'oca e d'anatra solamente;

considerando che, ai fini di tali cambiamenti, è opportuno predisporre un certo periodo di tempo per consentire alle autorità competenti degli Stati membri l'attuazione della presente decisione; che è necessario un certo periodo di tempo per le importazioni dalla Cina a causa della regionalizzazione di questo paese;

considerando che il titolo della decisione deve essere esteso ai paesi terzi in generale, e che il riferimento a «taluni paesi terzi» deve essere soppresso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/984/CE è modificata come segue:

1) Nel titolo, il termine «taluni» è soppresso.

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1996.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.
[2] GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.
[3] GU n. L 378 del 31. 12. 1994, pag. 11.
[4] GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 50.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Paesi terzi o parti di paesi terzi autorizzati a far uso dei certificati riprodotti nell'allegato II per l'importazione nella Comunità di carni fresche di pollame

Nota: Le lettere A e B si riferiscono ai modelli di certificato riprodotti nell'allegato II, sezione 2.

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello da utilizzare
AR	Argentina		B (2)
AU	Australia		A
BG	Bulgaria		A (2)
BR-1	Brasile	Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul (1)	A
CA	Canada		A
CH	Svizzera		A
CL	Cile		A
CN	Cina (RP)	La municipalità di Shanghai, ad esclusione della contea di Chongming e i distretti di Weifang, Linyi e Qingdao, nella provincia di Shandong (3)	B (3)
CY	Cipro		A
CZ	Repubblica ceca		A
HR	Croazia	Le province di Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb	A
HU	Ungheria		A
IL	Israele		A (4)
LI	Lituania		A (2)
MG	Madagascar		A (2) (4)
NZ	Nuova Zelanda		A
PL	Polonia		A
RO	Romania		A
SI	Slovenia		A (2)
SK	Slovacchia		A
TH	Tailandia		B
US	Stati Uniti d'America		A

(1) Applicabile a partire dal 1° settembre 1995.

(2) Applicabile a partire dal 1° marzo 1996.

(3) Applicabile a partire dal 1° agosto 1996.

(4) Unicamente il fegato d'oca e d'anatra (per Israele, le altre carni di pollame sono disciplinate dalla decisione 95/346/CE della Commissione).»